



STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

A norma dell'art. 36 del codice civile il gruppo di ricerca denominato "Zetesis - Progetto di studi e dialoghi filosofici" assume la forma giuridica di associazione culturale e studentesca, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale *pro tempore* in via Pasquale Paoli, n. 15, I piano, Aula Dottorandi, Dipartimento in Civiltà e Forme del Sapere, Pisa e può costituire proprie sedi anche in altre località. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione "Zetesis" è disciplinata dal presente statuto e dalla normativa codicistica applicabile. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Principi)

Zetesis non ammette discriminazioni di etnia, genere, orientamento sessuale, età, lingua, religione, pensiero politico, condizione economica o sociale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e ricerca in ambito filosofico e umanistico. Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può in caso di necessità avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 6

(Finalità)

L'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Organizzazione di convegni, simposi, tavole rotonde, summer school;
- Organizzazione di laboratori e seminari annuali o semestrali;
- Promozione di iniziative editoriali (ad esempio, curatela e redazione di riviste e di volumi);
- Cooperazione con altri centri di ricerca italiani o esteri, al fine di favorire l'internazionalizzazione e il libero scambio di idee e risorse.

Per ulteriori informazioni su finalità e idee dell'associazione si rimanda ad apposito Manifesto di Intenti.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

A. Fussi

TITOLO II
I SOCI

ART. 8
(Ammissione)

Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e s'impegnano concretamente per realizzarle.

Almeno il 70% degli aderenti deve essere immatricolato all'Università di Pisa in qualità di dottorando o studente, in corso o fuori corso; deve aver presentato domanda di ammissione all'associazione tramite modulo prestabilito e la domanda deve essere stata accettata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 9
(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 10
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 11
(L'assemblea dei soci)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta e inviata tramite posta elettronica all'indirizzo dell'associazione (zetsis@unipi.it).

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13
(Convocazione)

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce perlomeno una volta all'anno per deliberare sul rendiconto finanziario e sul budget e su eventuali altri punti all'ordine del giorno iscritti su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di un minimo di cinque soci. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

[Handwritten signatures and initials]
A. Fussi
VSe
Cve

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo con preavviso di almeno 10 giorni, si riunisce nella propria sede legale od in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può essere inviato anche tramite posta elettronica purché si sia certi della ricezione dello stesso da parte del socio.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

TITOLO III CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16

(Il consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 2 e rieleggibili per non più di un mandato.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio. Tra i 5 componenti del Consiglio l'Assemblea elegge dunque il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

ART. 17

(Compiti del Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo realizza le iniziative deliberate dall'Assemblea dei soci in ordine all'attuazione degli scopi dell'associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- redige i progetti di budget e rendiconto finanziario da sottoporre all'Assemblea
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione o la loro gratuità
- assume tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei fini statutari

ART. 18

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Trattandosi di un'associazione studentesca-universitaria composta per il 70% da studenti o dottorandi immatricolati all'Università di Pisa si richiede, come da regolamento per l'assegnazione di finanziamenti alle attività studentesche (art. 3, comma 1) dell'Università di Pisa, che a essere eletto quale presidente sia un socio immatricolato all'Università di Pisa.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo, è rieleggibile solo per un secondo mandato, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per fine rapporto con l'Università di Pisa o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Handwritten signatures and notes:
@ef
VSe
A. Fussi
3
JP



TITOLO IV
GESTIONE FINANZIARIA

ART. 19
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi dei soci o di privati
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e di organismi internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

ART. 20
(I beni)

L'organizzazione può acquisire e intestare a se stessa beni immobili e beni mobili. I beni sono collocati nella sede dell'organizzazione ed elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 22
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 23
(Bilancio)


Entro il mese di dicembre di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo approva una proposta di budget e stabilisce l'entità della quota per l'anno successivo.
Entro il mese di Aprile dell'anno successivo la proposta di budget, unitamente al rendiconto finanziario, è approvata dall'Assemblea in seduta ordinaria.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, oppure all'Università di Pisa.


A. Fussi
4
Alfide